

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 202)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

e col **Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

NELLA SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 1958

Autorizzazione alla emissione di obbligazioni da parte della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde

ONOREVOLI SENATORI. — In base alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, la Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde è l'istituto speciale di credito agrario per la regione lombarda. Pertanto, prescindendo dall'azione che localmente svolgono gli istituti di credito con raggio d'azione nazionale, nella Sezione anzidetta si accentrano le operazioni di credito agrario di miglioramento.

Fino ad ora, la Sezione ha svolto la sua azione in favore della agricoltura lombarda valendosi, oltre che dei fondi forniti dallo

Stato, di quelli messi a sua disposizione dalla Cassa nella forma di sovvenzione in conto corrente. La Sezione si è ora proposto lo scopo di incrementare la sua azione creditizia e, nel contempo, di procurarsi le necessarie nuove disponibilità in una forma più consona alla lunga durata (sino a 30 anni) delle operazioni di impiego cui esse sono destinate.

La Sezione ha quindi chiesto d'essere autorizzata ad emettere, a fronte dei mutui consentiti, obbligazioni da collocare per il tramite delle filiali della propria azienda

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

madre, a somiglianza di quanto praticato per le cartelle fondiari.

La Sezione ha pure chiesto che alle operazioni di credito agrario di miglioramento effettuate e alle obbligazioni emesse in contropartita, siano estese, in quanto applicabili, le norme di legge riguardanti le operazioni effettuate e le obbligazioni emesse dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, e che pertanto queste ultime siano in tutto e per tutto equiparate alle cartelle emesse dagli Istituti esercenti il credito fondiario, godendo dei benefici ad esse attribuiti dalle vigenti disposizioni (ammissione di diritto alla quotazione in borsa;

stanziabilità presso l'Istituto di emissione; esenzione da ogni imposta presente e futura ad eccezione di quella istituita con legge 6 agosto 1954, n. 603; possibilità di investimento da parte di Istituti bancari ed assicurativi, anche in deroga alle rispettive norme legislative, regolamentari e statutarie; costituzione in cauzione presso pubbliche amministrazioni).

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 22 marzo 1956, ha espresso sull'argomento parere favorevole.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, costituita ai sensi dell'articolo 14, n. 2, del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, è autorizzata ad emettere, a fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo 3 del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e successive modificazioni ed integrazioni, obbligazioni, nominative o al portatore, rimborsabili mediante sorteggio in relazione all'ammortamento dei mutui.

Art. 2.

Le obbligazioni di che all'articolo precedente potranno essere emesse entro il limite

massimo di che all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, rapportato allo speciale fondo di garanzia che, in aggiunta al patrimonio della Sezione esistente alla data di pubblicazione della presente legge, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde dovrà all'uopo costituire presso la Sezione predetta.

L'ammontare del fondo di garanzia di che al comma precedente sarà fissato nello statuto della Sezione.

Art. 3.

Alle operazioni di credito agrario di miglioramento effettuate e alle obbligazioni emesse dalla Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde sono estese, ad ogni effetto, in quanto applicabili, le norme di che alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, 30 maggio 1932, n. 805, 29 luglio 1949, n. 474 e 4 agosto 1955, numero 683.

È fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni, istituita con legge 6 agosto 1954, n. 603.